

N. 477

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa del senatore PONTONE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 1996**

---

Istituzione della direzione generale della piccola e media impresa e dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

---

ONOREVOLI SENATORI. - È da tempo dimostrata l'importanza assunta dal settore dell'artigianato e delle piccole e medie imprese nell'ambito della nostra economia nazionale. Questi operatori economici hanno dato ampia dimostrazione di quanto sia rilevante la loro rete operativa in questo lungo periodo di crisi economica; sono questi settori quelli che hanno permesso un certo livello di nuova occupazione giovanile e non. Eppure gli interventi del Governo e le politiche economiche adottate non sempre hanno dato il giusto spazio ed il giusto valore al settore delle piccole e medie imprese che si sono spesso trovate dinnanzi situazioni economico-finanziarie estremamente pesanti che ne hanno impedito un maggiore sviluppo. Tutto ciò quando invece a livello europeo (nella maggior parte dei Paesi dell'Europa comunitaria) sono state avviate già da tempo precise strategie in favore dell'artigianato e della piccola e media impresa: tale politica europea se da un lato conferma l'importanza di questo specifico settore nell'ambito del sistema economico, dall'altro ha rappresentato, e rappresenta,

una ulteriore difficoltà per gli operatori italiani che si trovano in condizioni di disuguaglianza con conseguenti problemi di «spazi di mercato» e di concorrenza.

Per questi motivi riteniamo necessaria la istituzione - presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - di una specifica direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato che rappresenti il centro di riferimento di questo importante settore sia per quanto attiene all'individuazione delle necessità della categoria e delle strategie che via via debbono essere adottate che per quanto riguarda l'adempimento dei compiti istituzionali nell'applicazione delle leggi e delle altre disposizioni destinate a questo specifico settore.

La necessità, pertanto, di intervenire tempestivamente nel coordinamento della politica economica destinata al settore della piccola e media impresa e dell'artigianato è talmente evidente - non comportando neppure grossi impegni di copertura finanziaria - che confidiamo in un suo rapido iter di approvazione.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Le funzioni e le competenze in materia di piccole e medie imprese e di artigianato, già esercitate dalla Direzione generale della produzione industriale e dalle altre direzioni generali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono attribuite alla Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato che viene istituita presso il medesimo Ministero ai sensi della presente legge.

2. Alla organizzazione funzionale e strutturale della Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato si provvede - ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni - con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da adottarsi di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro.

3. Col medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 2 sono ridefinite le competenze e le funzioni della Direzione generale della produzione industriale e delle altre direzioni generali laddove siano individuate le funzioni trasferite alla nuova Direzione generale.

4. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui ai commi 2 e 3 è emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

### Art. 2.

1. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1 si definisce la ripartizione in servizi e divisioni della nuova Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato, individuando gli

uffici di livello dirigenziale con le relative funzioni; si provvede altresì alla distribuzione dei posti di funzione dirigenziale sulla base dei seguenti principi:

a) definizione dei compiti dei servizi e delle divisioni secondo criteri di omogeneità, complementarietà ed organicità, da effettuarsi anche attraverso l'accorpamento di uffici già esistenti;

b) organizzazione dei servizi e delle divisioni secondo criteri di flessibilità tali da corrispondere alla molteplicità ed al mutamento delle esigenze; adattandosi allo svolgimento compiuto di compiti anche non permanenti, tale comunque da garantire sempre il raggiungimento di specifici obiettivi;

c) diminuire i costi amministrativi dell'ordinamento complessivo e promuovere la semplificazione di procedimenti amministrativi.

2. È abrogata la lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 della legge 5 ottobre 1991, n. 317

### Art. 3.

1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve presentare alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione della politica economica destinata alla piccola e media impresa ed all'artigianato, specificando gli obiettivi perseguiti, le difficoltà rilevate nonché le linee d'intervento che si intendono adottare per l'anno successivo.

### Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.